



## *Informativa per la clientela*

**Informativa n. 35**  
del 13 settembre 2011

**La “manovra di Ferragosto” (DL  
13.8.2011 n. 138) - Novità in materia di  
contanti, assegni e libretti al portatore**

### INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Novità in materia di contanti</b> .....	<b>3</b>
2.1	<i>Valore oggetto di trasferimento ed operazioni frazionate</i> .....	3
2.2	<i>Profili sanzionatori</i> .....	3
2.2.1	<i>Sanzione minima</i> .....	3
2.2.2	<i>Ipotesi aggravate</i> .....	3
<b>3</b>	<b>Assegni</b> .....	<b>4</b>
3.1	<i>Assegni bancari e postali</i> .....	4
3.2	<i>Assegni circolari, vaglia postali e cambiari</i> .....	4
3.3	<i>Assegni emessi all'ordine del traente</i> .....	5
<b>4</b>	<b>Libretti al portatore</b> .....	<b>5</b>
4.1	<i>Saldo dei libretti</i> .....	5
4.2	<i>Disciplina transitoria</i> .....	5
<b>5</b>	<b>Oblazione</b> .....	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Limiti all'applicazione delle sanzioni</b> .....	<b>6</b>

## 1 PREMESSA

Il DL 3.8.2011 n. 138, c.d. "manovra di Ferragosto", riduce da un importo pari o superiore a **5.000,00 euro** ad un importo pari o superiore a **2.500,00 euro** il limite relativo all'utilizzo del denaro contante, all'emissione di assegni "trasferibili" (o "liberi") ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.

In particolare:

- è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) **tra soggetti diversi** per importi pari o superiori a 2.500,00 euro; per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.;
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la **clausola di non trasferibilità**;
- gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente **senza clausola di non trasferibilità** se di importo inferiore a 2.500,00 euro;
- **il saldo dei libretti** di deposito bancari o postali **al portatore** non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro; i libretti con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 2.500,00 euro, **entro il 30.9.2011**.

### **Entrata in vigore**

Il DL 13.8.2011 n. 138 è **in vigore dal 13.8.2011**.

### **Variazioni dei limiti**

Si ricorda che i suddetti limiti sono stati più volte modificati. La seguente tabella schematizza gli importi delle soglie in relazione agli ambiti temporali di riferimento.

<b>Variazioni dei limiti relativi all'uso del contante, degli assegni "liberi" e dei libretti al portatore</b>	
<b>Ambito temporale di riferimento</b>	<b>Soglia</b>
Fino al 29.4.2008	12.500,00 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	5.000,00 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010	12.500,00 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011	5.000,00 euro
Dal 13.8.2011	2.500,00 euro

### **Tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici**

Si tenga presente, inoltre, che nessuna modifica è stata apportata agli obblighi imposti dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali.

In essa è, tra l'altro, previsto che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali:

- accesi presso **banche** o presso la società **Poste Italiane S.p.A.**;
- **dedicati, anche non in via esclusiva**, alle commesse pubbliche.

Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, devono comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente:

- gli **estremi identificativi** dei conti correnti dedicati;
- le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di essi.

La suddetta comunicazione deve avvenire:

- nel caso di conti correnti già esistenti, entro **sette giorni dalla loro prima utilizzazione** in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- in caso di apertura di nuovi conti correnti, entro **sette giorni dalla loro accensione**.

Tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) devono essere:

- **registrati** sui conti correnti dedicati;
- effettuati esclusivamente tramite lo strumento del **bonifico** bancario o postale, ovvero con **altri strumenti di incasso o pagamento** idonei ad **assicurare la piena tracciabilità** delle operazioni.

## 2 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI

Per effetto della modifica introdotta dal DL 138/2011 è, innanzitutto, disposto che:

- è vietato il **trasferimento di denaro contante** o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo **tra soggetti diversi**, quando il valore oggetto di trasferimento è **complessivamente pari o superiore a 2.500,00 euro**;
- il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificialmente frazionati**.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito **per il tramite di banche**, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

L'intermediario abilitato, infatti, dopo aver accettato per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante, "rilevando" l'operazione, "identificando" le parti interessate e "comunicando" i dati all'Anagrafe dei rapporti finanziari presso l'Agenzia delle Entrate.

### 2.1 VALORE OGGETTO DI TRASFERIMENTO ED OPERAZIONI FRAZIONATE

Sempre con riguardo al nuovo limite di trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, appare opportuno ricordare come, in esito alle modifiche inserite dal DLgs. 151/2009 (c.d. "correttivo antiriciclaggio"), sia stato precisato che:

- il divieto riguarda **complessivamente** il valore oggetto di trasferimento;
- il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificialmente frazionati**.

Tramite tali modifiche è stata riconosciuta l'ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi "inferiori alla soglia" sia **previsto da prassi commerciali** ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificialmente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

In pratica, l'acquisto di un bene per 5.000,00 euro può essere oggi rateizzato in quattro *tranche* in contanti da 1.250,00 euro cadauna, ma non in due da 2.500,00 euro.

### 2.2 PROFILI SANZIONATORI

La violazione dei limiti in esame implica una sanzione amministrativa pecuniaria **dall'1% al 40% dell'importo trasferito** (fatta salva l'efficacia degli atti), con potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante.

#### 2.2.1 Sanzione minima

La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a **3.000,00 euro**.

In relazione alle violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia di 2.500,00 euro, quindi, si corre il rischio di una sanzione superiore all'importo trasferito.

#### 2.2.2 Ipotesi aggravate

La sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati.

In particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) **superiori a 50.000,00 euro** la sanzione minima è **aumentata di cinque volte**.

Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria:

- dall'1% al 40% dell'importo trasferito, ove questo sia compreso tra 2.500,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro;
- **dal 5% al 40% dell'importo trasferito**, ove questo sia superiore a 50.000,00 euro, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.

### **3 ASSEGNI**

Il DL 138/2011 apporta modifiche anche in materia di:

- assegni bancari e postali;
- assegni circolari, vaglia postali e cambiari.

#### **3.1 ASSEGNI BANCARI E POSTALI**

Quanto agli assegni bancari e postali, occorre ricordare che essi sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. **muniti della clausola di non trasferibilità**. Il cliente, tuttavia, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro.

Tali assegni devono recare non solo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza **per importi pari o superiori a 2.500,00 euro** (e non più a 5.000,00 euro).

##### ***Profili sanzionatori***

In caso di violazione di tale prescrizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria **dall'1% al 40% dell'importo trasferito**.

La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a **3.000,00 euro**.

La sanzione (edittole) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a **50.000,00 euro**; si va, quindi, **dal 5% al 40% dell'importo trasferito**, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.

#### **3.2 ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI**

Gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità. Il DL 138/2011 precisa che i clienti possono richiederne per iscritto il rilascio senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500,00 euro (e non più a 5.000,00 euro), pagando, per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro.

##### ***Profili sanzionatori***

Anche per la violazione di tali disposizioni trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria **dall'1% al 40% dell'importo trasferito**.

Anche in tal caso:

- la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a **3.000,00 euro**;
- la sanzione (edittole) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a **50.000,00 euro**; si va, quindi, **dal 5% al 40% dell'importo trasferito**, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.

### 3.3 ASSEGNI EMESSI ALL'ORDINE DEL TRAENTE

Si ricorda, inoltre, che gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (a me medesimo o a me stesso), qualunque sia l'importo, **non possono circolare**, potendo essere **girati unicamente per l'incasso** a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Anche per la violazione di tale disposizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria **dall'1% al 40% dell'importo trasferito** e:

- la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a **3.000,00 euro**;
- la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a **50.000,00 euro**; si va, quindi, **dal 5% al 40% dell'importo trasferito**, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.

## 4 LIBRETTI AL PORTATORE

Novità analoghe a quelle fino ad ora esaminate riguardano anche i **libretti di deposito** bancari o postali **al portatore**.

### 4.1 SALDO DEI LIBRETTI

È stabilito, in primo luogo, che **il loro saldo** non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro (e non più a 5.000,00 euro).

#### *Disciplina sanzionatoria*

La violazione di tale prescrizione implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **dal 20% al 40% del saldo**, con un minimo di **3.000,00 euro**.

#### *Ipotesi aggravate relative al saldo dei libretti al portatore*

Con riguardo ai libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 50.000,00 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.

Quindi, si applica la sanzione:

- dal 20% al 40% del saldo ove questo sia compreso tra 2.500,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro;
- la sanzione **dal 30% al 60% del saldo** ove questo sia superiore a **50.000,00 euro**.

### 4.2 DISCIPLINA TRANSITORIA

I libretti al portatore con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 2.500,00 euro, **entro il 30.9.2011** (sembra, peraltro, possibile avviare a tali adempimenti tramite la trasformazione, nel medesimo termine, dei libretti in questione in nominativi).

Si consideri, inoltre, che, prima di tale ultima modifica, si era imposto ai titolari di libretti con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro di estinguerli (ovvero di ridurne il saldo nel limite) **entro il 30.6.2011**.

#### *Disciplina sanzionatoria*

In caso di violazione di tale previsione, il possessore dei libretti incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria:

- **dal 10% al 20% del saldo** con un minimo di **3.000,00 euro**, nel caso in cui esso sia compreso tra 2.500,00 e 50.000,00 euro;
- **dal 15% al 30% del saldo**, nel caso in cui esso sia superiore a **50.000,00 euro**.

#### *Trasferimento dei libretti al portatore*

Queste sanzioni trovano applicazione anche quando, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente non comunichi, **entro 30 giorni**, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

## 5 OBLAZIONE

In forza dell'istituto dell'oblazione è ammesso il pagamento di una **somma in misura ridotta** pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, **entro il termine di 60 giorni** dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Questa soluzione è da prendere in seria considerazione soprattutto alla luce del fatto che, a tali fini, non è attribuito rilievo alla sanzione minima di 3.000,00 euro. Ne deriva, ad esempio, che la violazione per il pagamento in contanti di un importo pari a 2.500,00 euro potrebbe essere sanata con un esborso di 50,00 euro (il 2% dell'importo trasferito, cioè il doppio del minimo edittale).

### ***Ambito di applicazione***

Tale istituto, però, trova applicazione solo per le violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all'emissione di assegni bancari, postali e circolari e solo per importi non superiori a **250.000,00 euro**.

Il pagamento in misura ridotta, inoltre, non è esercitabile da chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

## 6 LIMITI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

È opportuno ricordare, infine, che, in occasione dell'abbassamento della soglia relativa a contanti, assegni e libretti al portatore da 12.500,00 a 5.000,00 euro operato dal DL 78/2010, in sede di conversione in legge si era intervenuti al fine di ovviare alla limitata conoscenza della novità introdotta con decorrenza immediata. Il legislatore, infatti, aveva escluso la sanzionabilità delle violazioni commesse nel primo periodo di applicazione dei nuovi limiti (31.5.2010 - 15.6.2010). La sanatoria preservava, comunque, la perseguibilità delle violazioni commesse sempre nel periodo 31.5.2010 - 15.6.2010, ma per importi pari o superiori alla previgente soglia di 12.500,00 euro.

Analoga soluzione è stata prevista in sede di conversione in legge del DL 13.8.2011 n. 138. Viene, infatti, esclusa l'applicazione delle sanzioni per le violazioni esaminate commesse nel periodo **dal 13.8.2011 al 31.8.2011** e riferite alle nuove limitazioni d'importo. Restano, invece, sanzionabili le violazioni commesse nel suddetto periodo per importi pari o superiori alla precedente soglia di 5.000,00 euro.